



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA n° 46

Del 19.08.2021

Oggetto: Istituzione divieti di sosta con rimozione ambo i lati nella parte terminale della Via Porticato e "Strada Rocce Nere".

IL SINDACO

Premesso che

- La parte terminale della Via Porticato denominata "Strada Pietre nere", ove la stessa via concede l'accesso all'area demaniale marittima, sia attraverso percorsi pedonali che attraverso una strada interpodereale che consente anche l'accesso ad una struttura balneare, ad una elisuperficie e a diversi fondi tra cui l'area dove insiste il consorzio rete fognante consortile;
- La sosta in detta parte terminale di strada non risulta essere regolamentata;
- A causa della mancata regolamentazione di detto ultimo tratto di strada si riscontra la sosta indiscriminata e caotica di veicoli, i quali creano intralcio alla circolazione;
- Il più delle volte detta sosta non consente l'accesso alle aree sopra menzionate da parte di mezzi di servizio, diretti sia alla struttura balneare che al complesso ove insiste il Consorzio Rete Fognante consortile;

Rilevato che con l'incremento della popolazione turistica nella suddetta zona ove, tra l'altro insistono diversi complessi residenziali e seconde case, si riscontra anche un notevole aumento di veicoli parcheggiati sia negli spazi regolamentari che ovunque;

Considerato che questo stato di fatto con la sosta selvaggia in detta zona preclude la possibilità di accesso alle suddette strutture e fondi agricoli oltre che dagli aventi diritto, anche da parte di probabili veicoli di servizio e/o di emergenza, diretti verso dette strutture;

Atteso che è necessario disciplinare la sosta in detta zona con apposita ordinanza in modo da consentire e mantenere i varchi di accesso alle aree suddette da parte degli aventi diritto e da parte di eventuali mezzi di soccorso;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Visti gli artt. 5, 6, 7, del C.d.S, approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dal D.L.vo n. 360/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

- 1) La regolamentazione della sosta nella parte finale della Via Porticato denominata "Strada Pietre Nere", come meglio appresso indicato:
 - a. l'istituzione di un'area di sosta libera sul lato dx della carreggiata direzione di marcia monti -mare (lato CT) in prosecuzione all'area destinata a sosta a pagamento e sino all'ingresso dell'ultimo cancello (Maneggio), posto sullo stesso lato, prima dell'ingresso alla struttura del Depuratore Consortile, comunque nel tratto individuato ed indicato dalla relativa segnaletica orizzontale e verticale;
 - b. l'istituzione del divieto di sosta permanente ambo i lati con rimozione nell'area successiva all'area individuata come sosta libera, come meglio indicato dalla segnaletica verticale;
 - c. l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione, nella predetta strada sul lato dx della carreggiata con direzione di marcia Mare – Monti (lato ME) dall'intersezione con la strada podereale per una progressiva di mt. 65 circa e sino al punto meglio individuato ed indicato dalla relativa segnaletica verticale;
- 2) Di Confermare il divieto di sosta permanente con rimozione nell'intera Via Porticato, sul lato destro della carreggiata dall'intersezione con la Via Consolare Valeria e sino all'ingresso del Complesso residenziale denominato "Rocce Nere", nelle aree meglio indicate dalla relativa segnaletica verticale;
- 3) All'U.T.C. di predisporre ed installare e realizzare, la relativa segnaletica verticale, conformemente a quanto indicato nel presente provvedimento;

- 4) Di notificare copia della presente ordinanza al Responsabile dell'U.T.C.;
- 5) Di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando di P.M. e alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Taormina, all'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 6) Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.
- 7) A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R- 1199/1971.
- 8) In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.
- 9) La pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge;

IL SINDACO

Dott. Giorgio Stracuzzi

